

ITALIANI IN COLONIA, AFRICANI IN ITALIA: FROM SCRAMBLE FOR AFRICA TO SCRAMBLE FOR ITALY

di
Liliana Mosca

Paragrafo 1: From Scramble for Africa: gli italiani in colonia

Per quale ragione alludere allo *Scramble*, quando il tema di questo seminario è la questione dei flussi migratori verso l'Italia?

Il riferimento alla corsa all'Africa è sembrato pertinente, perché nel caso dell'Italia la sua partecipazione alla spartizione del continente africano si è protratta, come è noto, oltre l'800 con l'impresa di Libia prima¹ e con la guerra contro l'Etiopia poi, quest'ultima descritta al popolo italiano come una "Santa Crociata"².

Parlare di *Scramble for Italy*, ne siamo consapevoli, è invece del tutto singolare, perché gli africani che arrivano in Italia non sono di certo animati da propositi di colonizzazione ed ancora meno da disegni egemonici da quelli economici, a quelli politici a quelli culturali³.

¹* Il presente contributo, rivisto ed ampliato, riproduce la relazione in pdf proposta al seminario, tenuto il 7 luglio 2010, per i dottorandi del Dottorato di Ricerca in *Scienza Politica ed Istituzioni in Europa* della Facoltà di Scienze Politiche, della Federico II.

Sulla guerra di Libia si cfr. tra gli altri F. Cresti, *Non desiderate la terra d'altri: la colonizzazione italiana in Libia*, Carocci, Roma, 2011; A. Del Boca, *Gli italiani in Libia*, 2 vol. Mondadori, Milano, 1997; G. Rochat, *Guerre italiane in Libia e in Etiopia*. Studi militari 1921-1939, Pagus, Treviso 1991; S. Romano, *La quarta sponda. La guerra di Libia 1911-1912*, Bompiani, Milano, 1977; G. Segre, *L'Italia in Libia dall'età giolittiana a Gheddafi*, Feltrinelli, Milano, 1978.

² Sulla guerra d'Etiopia si cfr. tra gli altri A. Del Boca, *La guerra d'Abissinia, 1935-1941*, Feltrinelli, Milano, 1978; Idem, *Gli italiani in Africa Orientale*. Vol. 1: *La conquista dell'impero*; vol. 2: *La caduta dell'impero*, Laterza, Bari, 1979, 1982; L. Goglia e F. Grassi, *Il colonialismo italiano da Adua all'impero*, Laterza, Roma-Bari, 1981; A. Del Boca, *La guerra d'Etiopia. L'ultima impresa del colonialismo*, Longanesi, Milano, 2010; N. Labanca, *Una guerra per l'impero: memorie della campagna d'Etiopia*, Il Mulino, Bologna, 2005.

³ I timori verso gli immigrati sono avvertiti in alcuni settori della società italiana, in alcune regioni ed in alcuni periodi di tempo più che in altri, come, ad es., è accaduto per gran parte del 2011 a seguito degli eventi politici accaduti nella sponda sud del Mediterraneo. Per il passato si veda ad es. L. Petrilli, «*Stop agli immigrati o l'Europa sarà loro*», in "Il Tempo", 28 maggio 2008, p. 9; L. Salvia, *L'ONU e gli immigrati: in Italia aumentata la discriminazione*, in "Corriere della Sera", 20 marzo 2009, p. 11. Sulla situazione in genere degli stranieri in Italia si rinvia a L. Di Pasquale, *Racism and Discrimination in Italy*, ENAR Shadow

In merito alla corsa italiana in Africa, occorre ricordare che, sin dai nostri primi tentativi coloniali⁴, i governanti italiani hanno quasi sempre associato i progetti di insediamenti coloniali alla questione della colonizzazione demografica, cioè alla volontà di riuscire ad indirizzare i diseredati del sud e le imprese verso terre italiane, quello che la pubblicistica del tempo descriveva come il “posto al sole”, lo “spazio vitale”⁵. Una tale rappresentazione è stata accreditata con maggiore determinazione nel periodo del ventennio, che l’ha collegata ad un secondo elemento quello del prestigio della razza italiana. Ed è proprio intorno alla questione del prestigio della razza italiana, avvertita in maniera perentoria all’indomani della guerra contro l’Etiopia, il cui andamento, come si sa, è stato di una violenza senza eguali per i metodi da genocidio usati durante e dopo il conflitto⁶, che ha preso forma tutta la politica di Mussolini verso l’Africa Orientale Italiana⁷.

Il razzismo nei confronti degli africani, si può dire, che è presente nell’ideologia fascista fin dalle origini⁸. Esso esce allo scoperto, dopo essere stato per decenni dissimulato, con la fine della guerra di Etiopia⁹. Dapprincipio il razzismo è stato conseguito con l’adozione di una

Report 2009-2010, <http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/Italy.pdf>. La saggistica degli ultimi tempi ha dato sempre più attenzione alla possibilità di uno *Scramble for Europe*, *in primis* da parte della Cina. Si cfr. tra gli altri F. Godemet, J. Parello- Plesner, A. Richard, *The Scramble for Europe*, ECFR, n° 37, July 2011.

⁴ Tra i primi italiani a mostrare interesse per un’espansione oltremare si ricorda fu Camillo Cavour, che nel 1852 e nel 1857 ordinò d’individuare in Africa un luogo adatto per stabilirvi una colonia penale e che al tempo stesso potesse servire come base commerciale. Il progetto di Cavour sembrò vicino a prendere forma nel 1859, a seguito della decisione del degiàc Negussì del Tigrà di cedere un punto della costa del Mar Rosso allo stato piemontese, ma l’improvvisa morte del Ministro ne decretò sia pure momentaneamente una battuta d’arresto.

⁵ A. Del Boca, *Gli italiani*, vol. 2: *La caduta*, cit., p. 192

⁶ Tra le violenze maggiori vi furono i bombardamenti di iprite e l’uso di diversi tipi di gas, ma anche genocidi e deportazioni, si veda A. Del Boca, *L’Africa nella coscienza degli italiani. Miti, memorie, sconfitte*, Mondadori, Milano, 2002, pp. 489-490; P. Borruso, *L’Africa al confino. La deportazione etiopica in Italia 1937-1939*, Lacaita, Maduria, Bari, Roma, 2003.

⁷ Nella questione un’influenza di rilievo va riconosciuta anche al mito dell’“uomo nuovo”, del “cesarismo”, ecc.

⁸ Il dato che caratterizza il fascismo, rispetto al passato, nel quale un disprezzo verso gli africani era comunque presente, è la gerarchia, cioè l’idea di una fondamentale disuguaglianza tra gli uomini, di qui la necessità di strutturare la società. Cfr. B. Mussolini, *Opera omnia*, vol. XXXIV, pp. 124-126; J. Evola, *Coscienza di razza e idea imperiale*, in “La vita italiana”, a. XXVIII, fasc. 329, 15 agosto 1940, p. 154; E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, Laterza, Bari, 2003, pp. 22-23.

⁹ Sulla questione del razzismo fascista e del suo riflettersi sul colonialismo si ricorda quanto scritto dallo storico Denis Mack Smith: “Il contributo più notevole dell’Italia fascista al co-

politica di prestigio nei rapporti con i nativi, per assumere, dopo la svolta del 1938, i caratteri di un'organica e compiuta legislazione razzista.

Se ad una sommaria analisi il razzismo antiebraico e quello antiafricano hanno dato l'idea di essere due vicende coincidenti, esse vanno invece separate per attribuire al razzismo istituito nell'A.O.I. i caratteri che gli sono specifici e che lo differenziano, spesso peggiorandolo, dall'azione antisemita che si generò in Italia¹⁰.

La politica del prestigio razziale fu dal debutto della conquista coloniale abissina oggetto di discussione tra Mussolini ed i suoi diretti collaboratori, in quanto per il regime era urgente definire i requisiti degli italiani, che avrebbero avuto l'onore e l'onore di andare a colonizzare l'A.O.I. e che in colonia sarebbero stati i custodi del prestigio nazionale presso i sudditi.

Il clima di superiorità razziale che doveva essere realizzato in A.O.I. può essere spiegato, ad es., con due fatti dall'evidente valore paradigmatico.

Negli ultimi giorni della campagna militare contro l'Etiopia, la canzone "Faccetta Nera", la canzone forse più popolare degli anni del regime, fu epurata, perché il potere si era reso conto che nei suoi versi c'erano chiari riferimenti alla promiscuità sessuale, che mal si confaceva a coloro che avevano ricostituito l'impero¹¹.

Il secondo evento fu la violenta campagna di stampa condotta per l'intero mese di maggio del 1936 dal più autorevole, al tempo, quotidiano della borghesia italiana "Il Corriere della Sera". Due temi, in particolare, trovarono spazio sulle colonne del quotidiano milanese: l'opera di civilizzazione che l'Italia doveva condurre in Etiopia e la denigrazione dell'indigeno, con il contrapporre di continuo il popolo italiano al popolo etiopico¹².

Gli italiani, che giunsero in colonia e soprattutto quelli ai quali furono affidati posti di governo, si rivelarono ben presto non all'altezza delle aspettative del Duce, dal momento che furono incapaci di atte-

lionalismo fu la teoria e la prassi dell'apartheid", cfr. D. Mack Smith, *Le guerre del duce*, Laterza, Bari, p.164.

¹⁰ Lo stesso Mussolini collegò più volte la conquista dell'impero alla politica razziale, cfr. B. Mussolini, *Opera omnia*, cit., vol. XXIX, p. 126 e p. 146. Su questa correlazione concorda ad es. Ernst Nolte in *I tre volti del fascismo*, Milano, Mondadori, 1971, p. 334.

¹¹ G. Rochat, *Il colonialismo italiano*, Loescher, Torino, 1974, p. 191.

¹² M. Isnenghi, *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari*. Appunti sulla cultura fascista, Einaudi, Torino, 1979, pp. 105-106.

nersi alla politica di prestigio decretata dal regime senza mai scivolare in un aperto comportamento di superiorità nei confronti degli indigeni. Fu proprio questo contegno, accompagnato spesso da atti di violenza e di sopruso a segnare la perdita del prestigio degli italiani ed a generare il razzismo in A.O.I., causa prima della separazione tra coloni e colonizzati.

Se, come detto, la politica di prestigio ebbe come risultato la segregazione razziale, un'altra questione che, in eguale modo, influenzò l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei nativi, furono le ricordate speranze di colonizzazione demografica¹³, che, durante il ventennio, si arricchirono di un tema molto caro a Mussolini: quello della lotta alla crisi demografica¹⁴. Fare dell'Africa orientale una colonia di popolamento, dove affermare il prestigio della razza italiana, costituì la ragione d'essere stessa della presenza italiana in A.A.I.¹⁵.

Paragrafo 2: La legislazione razzista in A.O.I.

In quale momento si può dire che cominciò prendere forma la politica razzista in A.O.I. e quali furono le disposizioni messe in atto nei confronti degli africani e che precedettero nel tempo, come è stato ricordato, quelle nei confronti dei cittadini italiani di religione ebraica del 1938?

La politica del regime di separazione delle razze iniziò a delinearsi, anche se in maniera oscura, con la legge organica dell'A.O.I. del 1 giugno 1936, la quale regolamentava al Capo II: Della sudditanza, artt. 28-33 i rapporti giuridici con i nativi. In particolare negli artt. 28-31 si diceva:

“Art.28.-Sono sudditi dell’Africa Orientale Italiana:

- a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nell’Africa Orientale Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;
- b) i nati da padre suddito o, nel caso che il padre sia ignoto, da madre suddita;

¹³ A. Del Boca, *Gli italiani*, vol. 2: *La caduta*, cit., p. 192; G. Tomasello, *La letteratura coloniale italiana dalle avanguardie al fascismo*, Sellerio, Palermo, 1984, p. 96.

¹⁴ B. Mussolini, *Opera omnia*, vol. XXVIII, p. 30; A. Randazzo, *L’Africa del Duce. I crimini fascisti in Africa*, Ed. Arterigere, 2008.

¹⁵ La delusione provata nello scoprire che l’A.O.I. non era la “terra promessa” portò di nuovo gli italiani ad emigrare verso il Sud America. Cfr. G. Maione, *L’imperialismo straccione*, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 138.

- c) i nati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana quando entrambi i genitori siano ignoti;
- d) la donna maritata ad un suddito;
- e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica Amministrazione nell'Africa Orientale Italiana oppure abbia già prestato tale servizio e risieda nell'Africa Orientale Italiana.

Il Ministro per le colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi dell'Africa Orientale Italiana, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato in esso la loro abituale residenza.

Possono diventare sudditi, mediante decreto del Governatore generale Vice Re, i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nei territori menzionati per almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza italiana.

Art. 29. - I sudditi dell'Africa Orientale Italiana non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri, se non abbiano fissato all'estero il loro domicilio da - almeno un anno e non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro delle colonie,

Art. 30. - Il nato nel territorio dell'Africa Orientale Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici, ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano.

La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del giudice competente, il quale accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata la iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile.

Il provvedimento del giudice può essere adottato sia a domanda che d'ufficio. L'ufficiale dello stato civile a cui venga denunciata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza¹⁶.

¹⁶ R. D.L. 1 Giugno 1936, n° 1019, *Sull'Ordinamento e l'Amministrazione dell'Africa Orientale Italiana*, in "G.U.", 13 giugno 1936, n°136, pp. 1912-1917.

Con gli artt. 31-33 s'intese disciplinare la libertà religiosa, la redazione e la pubblicazione degli atti ufficiali nelle lingue parlate nei diversi governatorati, regola applicata anche per l'insegnamento delle lingue, si consentiva, infine, ai sudditi, in alcuni casi, di fare ricorso alla giurisdizione italiana, fatte salve però le questioni relative a "stato personale e familiare"¹⁷.

Le speranze che accompagnarono l'approvazione di questa legge sono manifestate nella lettera del Ministro Lessona a Rodolfo Graziani del 5 agosto 1936, con le quali si trasmettevano le *Direttive per l'organizzazione dell'A.O.I.*, relative ai criteri razziali, che il Viceré d'Etiopia doveva fare applicare nei rapporti tra nazionali ed indigeni.

«a) Che si arrivi a scrivere il Ministro Lessona a Graziani - gradualmente a tenere separate le abitazioni nazionali da quelle degli indigeni; b) che si eviti ogni familiarità fra le due razze; c) che i pubblici ritrovi frequentati dai bianchi non siano frequentati dagli indigeni; d) che sia affrontata con estremo rigore, secondo gli ordini del Duce, la questione del madamismo e dello sciarmuttismo»¹⁸.

La prima era la convivenza *more uxorio*, all'origine della delicata vicenda del meticcio, la seconda: lo *sciarmuttismo*, dal termine *sciarmutta*, che designava il fenomeno della prostituzione¹⁹.

La legge Organica conteneva *in nuce* le linee guida della futura legislazione razzista e che di fatto fu introdotta un anno dopo.

Dopo la legge sulla sudditanza furono emanate le leggi sulla politica scolastica²⁰, sui rapporti di lavoro con il collegato sulla schiavitù²¹, ed altre ancora come ad es. il decreto precludente la promiscuità tra nazionali ed indigeni per la colonia dell'Eritrea del giugno del 1937²²,

¹⁷ Idem.

¹⁸ A. Lessona, *Memorie*, Sansoni, Firenze, 1958, p. 259.

¹⁹ I rimedi, ai quali ricorse il governo di Roma con l'apertura di case di tolleranza, con l'invio di prostitute dall'Italia, con l'obbligo per funzionari e residenti di portare nella colonia le mogli, si dimostrarono tutti inadeguati a porre un serio freno ai rapporti sessuali tra italiani e nativi.

²⁰ R.D.L. 24 luglio 1936, n° 1737, *Approvazione dell'ordinamento scolastico per le colonie*, in "G.U.", 3 ottobre 1936, n° 230, pp. 2973-2977.

²¹ D.G.G. 10 marzo 1937, n°83, *Regolamento dei rapporti di lavoro per i cittadini italiani e gli stranieri equiparati che prestano la loro opera in A.O.I.*, in "Giorn. Uff.", 1937, n°6, p.144; D.G.G. 17 dicembre 1938, n° 1442, *Regolamento generale dei rapporti di lavoro nell'A.O.I.*, in "Giorn.Uff.", 1938, n°24, pp. 1091-1098.

²² D.G. 12 giugno 1937, n°680 *Divieto di promiscuità di convivenza tra nazionali ed indigeni*, in "Bollettino Ufficiale del Governo dell'Eritrea", 1937, n°12, p.591. In merito alla sua reale applicazione nella colonia si cfr. G. Barrera, *Asmara: la città degli italiani e la città degli eritrei*, in *Asmara. Architettura e pianificazione urbana nei fondi dell'ISIAO*, a cura di

il decreto che vietava agli italiani di frequentare locali pubblici per indigeni del luglio 1937²³, ecc.

Si è detto che per il regime fu indispensabile ostacolare le relazioni coniugali tra italiani e sudditi, cioè le relazioni miste definite madamismo, all'origine dell'altro grave problema quello del meticcio.

Il vivere *more uxorio* fra italiani ed indigeni fu, infatti, subito percepito come un minaccia ed ancora di più a partire dal 1937 quando il fenomeno coinvolse non solo semplici coloni ma anche diverse autorità coloniali. Un richiamo esplicito al madamismo ed alla necessità di contrastarlo era già presente nelle, ricordate, direttive di Lessona a Graziani. Lo stesso Ministro decise, anche a seguito delle notizie sempre più ricorrenti di legami tra nazionali ed indigeni che arrivavano dall'A.O.I. e della crescente perdita di prestigio dei nazionali presso i nativi, di porre mano in maniera ordinata alla questione e presentò una proposta di legge, che, dopo qualche modifica, venne accolta e approvata il 19 aprile 1937²⁴. La legge dispose:

“Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni”²⁵.

La legge del '37 sui rapporti d'indole coniugale fu il primo tassello per la protezione della razza italiana²⁶.

Non meno attenzione fu dedicata, naturalmente, al fenomeno del meticcio, che determinò costituì un potente stimolo al chiaro manifestarsi del razzismo celato nell'imperialismo fascista. Il dilagare del fenomeno del meticcio e quello del madamismo insieme alla svolta ideologica del 1938 furono all'origine dell'attuazione di una puntuale legislazione e pratica razzista.

G. Barrera, A. Triulzi e G. Tzeggai, ISIAO, 2010, p. 18.

²³ D.G. 1 luglio 1937, n° 12723 *Divieto ai cittadini metropolitani di frequentare e trattarsi negli esercizi pubblici indigeni*, “Bollettino Ufficiale del Governo della Somalia”, 1937, n° 14, p. 495.

²⁴ Il R.d.l. 19 aprile 1937 n°880 *Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi* fu convertito in legge il 30 dicembre 1937.

²⁵ Idem.

²⁶ R. Meregazzi, *Lineamenti della legislazione per l'impero*, in “Gli annali dell'Africa italiana”, a. II, n° 3, 1939, p. 70; E. Collotti, *op. cit.*, p. 37.

Il prestigio della razza italiana e la politica razzista nelle colonie toccarono il loro punto più alto con *Il Manifesto della razza*, di cui fu data notizia dal “Il Giornale d’Italia” il 15 luglio 1938 e da gran parte della stampa italiana e poi sul primo numero della rivista “La Difesa della Razza” il 5 agosto 1938²⁷. A questo proposito scrive Collotti:

“La confluenza[...] tra legislazione razzista coloniale e legislazione antiebraica esprimeva un nesso logico e concettuale assolutamente indissociabile : erano due rami che discendevano dallo stesso tronco. Come bene si esprime Maiocchi: «L’immagine del negro universalmente diffusa tra gli italiani sarà il cavallo di Troia con cui il razzismo antisemita verrà fatto penetrare in Italia»²⁸.

Si ricorda, infatti, che nel *Manifesto della razza* al punto 8 si legge:

“È necessario fare una netta distinzione tra i mediterranei d’Europa (occidentali) da una parte, gli orientali e gli africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l’origine africana di alcuni europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili”²⁹.

Con questo richiamo era di certo sancita una netta “distinzione” tra i mediterranei e gli africani, prima ancora che con gli ebrei, distinzione che andava preservata contro ogni possibile mescolanza, come è richiamato al punto 10:

“I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un corpo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri, Il carattere puramente europeo degli italiani, viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extraeuropea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani”³⁰.

Il regime, in due successivi momenti, il 26 luglio 1938 con un comunicato ufficiale della Segreteria Politica ed il 5 agosto 1938 con

²⁷ *Il fascismo ed i problemi della razza* in “Il Giornale d’Italia”, 15 luglio 1938, p. 1; R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1972, p. 255; *Manifesto della razza*, in “La difesa della razza”, a. I, n°1, 1938, p. 1.

²⁸ E. Collotti, *op. cit.*, p. 38.

²⁹ *Manifesto della razza*, cit., p. 1.

³⁰ *Ibidem*.

una nota agli ambasciatori, ritenne opportuno fornire spiegazioni sul *Manifesto della razza*³¹.

In A.O.I. la legislazione razzista poté disporre di norme adeguate a disciplinare in maniera compiuta i rapporti razziali a partire dal 1939³², con l'emanazione della legge "Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana"³³. Con essa si modificarono e si estesero in senso peggiorativo alcune disposizioni razziste già vigenti nel territorio e furono introdotti tutta una nuova serie di reati razziali, dei quali potevano essere accusati i cittadini italiani o comunque i bianchi così come i nativi.

Con questa legge venne sancito, infatti, il nuovo reato di «lesione del prestigio della razza» con le conseguenti «sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana». Ma in cosa consisteva il reato di «lesione del prestigio di razza»? Esso fu così definito dalla legge all'art. 1:

“Agli effetti della presente legge si intende lesivo del prestigio di razza l'atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell'italiano. Agli effetti della stessa legge si intende lesivo del prestigio della razza italiana l'atto del nativo diretto

³¹ G. Ciano, *Diario 1937-1943*, a cura di R. De Felice, Rizzoli, Milano, 1980, p. 162; “L'informazione diplomatica”, n° 18, 5 agosto 1938 “Negli ambienti responsabili romani - vi si legge - si fa notare che molte delle impressioni e deduzioni estere sul razzismo italiano sono dettate da una superficiale cognizione dei fatti e in qualche caso da evidente malafede il razzismo italiano data dal 1919 [...] La conquista dell'Impero ha posto in primissimo piano i problemi chiamati complessivamente razziali[...]Ora, ad evitare la catastrofica piaga del meticciato, la creazione cioè di una razza bastarda, né europea né africana [...] non bastano le leggi severe promulgate ed applicate dal fascismo. Occorre un forte sentimento, un forte orgoglio, una chiara onnipresente coscienza di razza.

*Discriminare non significa perseguire. Questo va detto ai troppi ebrei d'Italia e di altri Paesi, i quali ebrei lanciano al cielo inutili lamentazioni, passando con la nota rapidità dalla invadenza e dalla superbia all'abbattimento ed al panico insensato (...) il Governo Fascista non ha alcuno speciale piano persecutorio contro gli ebrei in quanto tali”. Cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei, cit.*, p. 544.*

³² Come è noto fu nella riunione del Gran Consiglio del 6, 7 ottobre 1938, che furono ufficializzati da Mussolini gli indirizzi delle leggi razziste sia contro gli ebrei che contro i sudditi. In tale occasione il Duce ancora una volta richiamò il legame tra la conquista dell'impero e le misure razziali promulgate nel novembre del 1938. Cfr. R.D.L. 17 novembre 1938, n° 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, in “G.U.”, 19 novembre 1938, n° 264, pp. 4794-4796.

³³ Legge 29 giugno 1939, n° 1004, *Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana*, in “G.U.”, 21 luglio 1939, n°169, pp. 3299-3301.

ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana”³⁴.

Il cittadino che si macchiava di tale delitto era passibile di pene comminate e qualora a commetterlo fosse stato un nativo egli sarebbe stato passibile di una pena inasprita maggiorata se fosse stato accusato di avere agito con dolo. La nuova legge non riguardava soltanto gli aspetti delle relazioni sessuali art. 10, ma aveva un campo d'intervento praticamente senza confini, sia che il cittadino si fosse piegato a un rapporto di lavoro alle dipendenze di un nativo art. 13, sia che frequentasse luoghi (esercizi pubblici, cinematografi, ecc.) riservati ai nativi art. 12, sia che desse pubblico scandalo mostrandosi in stato di ebbrezza in luogo riservato ai nativi o in luogo pubblico art. 14. Reati per i quali si sarebbe dovuto procedere solo su querela di parte, ma che se commessi in un contesto che ne configurava il carattere di lesione del prestigio di razza diventavano perseguibili d'ufficio art. 19³⁵.

Se la legge del giugno 1939 giunse a colpire il madamismo, restava invece ancora il *vulnus* del meticcio. Il regime decise di liquidare la questione con una legge *ad hoc*, che venne promulgata il 13 maggio 1940. La nuova legge vietò agli italiani di riconoscere i figli nati da una relazione con una suddita³⁶, cacciando i mulatti tra la popolazione indigena. Essa poi riformò la legislazione precedente, stabilendo all'art. 2:

“Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti”, inoltre vietò agli italiani di riconoscere i figli, vietò loro di dare il cognome ai figli ed impedì infine ai ragazzi di frequentare le scuole riservate ai bambini italiani³⁷.

Ma se questa fu la posizione ufficiale delle autorità ed *in primis* di Mussolini e della sua volontà di potenza, ben diverso fu l'atteggiamento verso i nativi degli italiani, i quali in maggioranza non condivisero la legislazione razziale emanata per l'AOI. Questa resistenza al discorso del prestigio della razza ed alla legislazione razziale fu anche del successore di Graziani, il Viceré Amedeo d'Aosta, il quale in più circostanze fece ricorso, come è noto, alla sua sensibilità umana e politica per porre rimedio alla campagna razzista voluta dal regime e che

³⁴ Idem.

³⁵ Idem.

³⁶ Legge 13 maggio 1940, n. 822, *Norme relative ai meticci*, in “G.U.”, 17 luglio 1940, n° 166, pp. 2626-2627.

³⁷ Idem.

avrebbe voluto vedere gli italiani esercitare nei confronti della popolazione nativa solo e soltanto il ruolo dei dominatori.

Paragrafo 4: Scramble for Italy : gli africani in Italia

Fin qui gli italiani in colonia, cosa n'è degli africani che arrivano in Italia?

Credo che non vi sia migliore *incipit* per prendere coscienza della questione, che riportare alcuni versi di Pier Paolo Pasolini, che il poeta scrisse nel 1962, presagendo un cambiamento.

Nella poesia *Profezia*, presente nella raccolta *Alì dagli occhi azzurri*, Pasolini immaginò infatti che ci sarebbe stata un'inversione di tendenza del fenomeno migratorio componendo questi versi :

“Alì dagli Occhi Azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri, su navi
a vela e a remi. Saranno
con lui migliaia di uomini
coi corpicini e gli occhi
di poveri cani dei padri
sulle barche varate nei Regni della Fame.
Porteranno con sé i bambini,
e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua.
Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali.
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci
asiatici, e di camicie americane.
Subito i Calabresi diranno,
come da malandrini a malandrini:
«Ecco i vecchi fratelli,
coi figli e il pane e formaggio!»
Da Crotone o Palmi saliranno
a Napoli, e da lì a Barcellona,
a Salonicco e a Marsiglia,
nelle Città della Malavita.
Anime e angeli, topi e pidocchi,
col germe della Storia Antica
voleranno davanti alle willaye³⁸

Il fenomeno migratorio è, come è noto, un avvenimento planetario, dal momento che investe l'intero mondo³⁹. Movimenti migratori sono, infatti, presenti nella regione asiatica, soggetta ad emigrazione come

³⁸ P.P. Pasolini, *Alì dagli occhi azzurri*, Garzanti, Milano 1996, pp. 488-493.

ad immigrazione, nell'area nordamericana e dell'Australia, dove si verifica soprattutto immigrazione, infine si trova nell'area europea.

Si deve ricordare ancora che vi è una migrazione Sud-Sud, una Sud- Nord ed ancora dall'America Centrale e Meridionale verso gli Stati Uniti e il Canada e quella Est-Ovest ed Est-Est.

L'immigrazione in Italia è qualcosa abbastanza recente, risale all'inizio degli anni 70 ed assume una dimensione notevole con il principio del XXI millennio⁴⁰, soprattutto a causa dell'arrivo di persone che dal Sud si dirigono verso il Nord.

Il primo caso di emigrazione di maghrebini in Italia, come si legge in un lavoro di Federico Cresti, risale al secondo decennio del 900. I maghrebini arrivarono in Italia come manovali tra il luglio 1917 ed il gennaio 1918 dalla Libia per lavorare in alcune industrie del Nord come del Sud della penisola⁴¹.

Allora, come oggi, si doveva fare fronte ad una forte carenza di manodopera in Italia, di cui ne facevano le spese lo sviluppo e la produzione. Questa verità dovrebbe aiutare oggi ad avere consapevolezza dell'importanza dell'apporto dei lavoratori immigrati nell'economia nostrana ed anche della grande necessità di arrivare quanto prima ad una politica nazionale che preveda una loro parità di trattamento.

³⁹ La migrazione umana non è qualcosa che è esplosa in tempi recenti da sempre come è noto gli uomini si sono spostati da una regione all'altra da un continente all'altro e le ragioni sono state le più disparate. Per una storia della migrazione umana si cfr. tra gli altri: P. Corti, *Storia delle migrazioni internazionali*, Laterza, Bari, 2003; M. Livi Bacci, *In cammino. Breve storia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna 2010; K. Koser, *Le migrazioni internazionali*, Il Mulino, Bologna, 2009; P. Manning, *Migration in World History*, Routhledge, New York, 2005.

⁴⁰ Se i primi immigrati arrivano nel corso degli anni '70, è solo nel corso del decennio successivo che la loro presenza comincia a porre dei problemi, anche perché in grande maggioranza essi sono persone che entrate con visto turistico restano in Italia alla scadenza. La prima legge in materia la 94319/86, alla quale segue la cd. legge Martelli 39/19990, primo tentativo di regolamentare il fenomeno. Successivamente saranno emanati tre decreti, la legge 617/1996, la legge Turco- Napolitano 40/98, la legge Bossi -Fini 189/2002. Sul fenomeno cfr. C. Bonifazi, *L'immigrazione straniera in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2007; M. I. Macioti- E. Pugliese, *L'esperienza migratoria: immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Bari, 2010.

⁴¹ F. Cresti, *La prima emigrazione di lavoratori maghrebini in Italia, in Conflitti, migrazioni e diritti dell'uomo* a cura di Maurice Aymard e Fabrizio Branca, Rubbettino Ed., Soveria Mannelli, 2002, pp. 47-53.

Paragrafo 5: Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista 30 agosto 2008.

Cosa rende difficoltoso il nostro confrontarci con il fenomeno dell'immigrazione in Italia soprattutto dopo la crisi economica, che ha colpito il mondo occidentale nel 2008?

Sono sotto gli occhi di tutti gli eventi verificatisi nel nostro paese dopo la firma, il 30 agosto 2008, dell'accordo bilaterale tra Italia e Libia. Accordo che all'art. 19 "Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina", ha previsto in particolare, di contrastare l'immigrazione clandestina con il dare attuazione a quanto previsto dall'accordo di Roma del 13 dicembre 2000 e dalle successive intese tecniche e segnatamente ai protocolli di cooperazione, firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007 tra il Ministro dell'interno Amato e il Ministro degli esteri libico Abdurrahman Mohamed Shalgam. In concreto è stato concordato di procedere al pattugliamento del tratto di Mediterraneo tra la Sicilia e la Libia con equipaggi misti italo - libici, utilizzando motovedette messe a disposizione dall'Italia ed alla messa in opera di un sistema di telerilevamento alle frontiere terrestri libiche da affidare a società italiane⁴².

Il sistema di rilevamento è stato previsto perché, come è noto, i migranti che attraversano il Mediterraneo non sono in genere cittadini libici, ma individui provenienti da paesi a sud della frontiera terrestre libica, la quale è sotto il controllo di trafficanti, che provvedono ad imbarcarli sulle coste della Sirte.

Nonostante le tante dichiarazioni, come quella rilasciata nel corso di un *question time* alla Camera dal Ministro Maroni il 19 marzo 2009 : "potremo vedere drasticamente ridotta se non, come mi auguro, definitivamente conclusa l'affluenza di clandestini sulle coste delle isole italiane, in particolare Lampedusa, con l'inizio di una nuova stagione che riguarda i flussi di immigrati regolari"⁴³, la realizzazione del pattu-

⁴² Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, Bengasi 30 agosto 2008, http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apritelecomando_wai.asp?codice=16p-10017390#FR

⁴³ Notizie Flash: 3/A Edizione La Cronaca(4) http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgezia/2009/03/18/FattidelGiorno/Cronaca/NOTIZIE-FLASH-3A-EDIZIONE---LA-CRONACA-4_174624.php. Il trattato è entrato in vigore il 19 febbraio 2009.

gliamento congiunto lungo le coste libiche non ha portato, come era appunto nei voti del Ministro Maroni e di altri suoi colleghi, alla diminuzione dei flussi migratori⁴⁴, ma solo a condanne e dissensi da parte di singoli e dell'UE.

Con l'inizio dei pattugliamenti, il 6 maggio 2009, al quale ne hanno fatto seguito altri, si è attivato infatti, un processo di respingimento dei migranti da parte dello stato italiano con grave lesione dei loro diritti e commettendo delle violazioni. Le autorità italiane, infatti, portando i migranti nel porto di Tripoli e consegnandoli alle autorità libiche hanno loro negato la facoltà di avvalersi, ove ne fossero titolari, del diritto di asilo.

Dall'altra parte l'accordo ha consentito al governo libico, non essendo stata prevista la tutela dei diritti umani, né presi in considerazione strumenti di controllo, di sentirsi libero di agire a suo piacimento verso i migranti⁴⁵, con il triste risultato che il regime di Tripoli è stato oggetto di accuse gravissime per avere proceduto ad arresti arbitrari, a soprusi sistematici, a detenzioni prolungate ed in condizioni precarie, a deportazioni forzate di migliaia di stranieri presenti nel paese.

Le notizie relative a fatti così violenti sono trapelate grazie alle testimonianze, sempre più numerose delle persone seviziate, che hanno reso di dominio pubblico con saggi, con film: *Come un uomo sulla terra*⁴⁶ e *Terraferma*⁴⁷ o con l'oratorio *Terra*⁴⁸, ecc., le violenze dei contrabbandieri, che gestiscono il viaggio verso il Mediterraneo, ma che soprattutto hanno raccontato delle sopraffazioni e delle violenze subite ad opera della polizia libica e del suo disprezzo dei diritti umani dei migranti e di quanti soprattutto, respinti dall'Italia, sono stati abusivamente rinchiusi nei centri di accoglienza in Libia.

⁴⁴ Ivi.

⁴⁵ N. Ronzitti, *Il trattato Italia- Libia di amicizia, partenariato e cooperazione*, IAI, n° 108 gennaio 2009, p. 8; V. Delicato, *The fight against the smuggling of migrants in the Mediterranean . The Italian Experience*, IAI, The German Marshall Fund of the USA, Washington, 2010, pp. 12-13.

⁴⁶ Tra le tante testimonianze che hanno descritto le violenze si cfr. Riccardo Del Grande, Mamadou va a morire. La strage dei clandestini nel Mediterraneo, Infinito, Roma, 2a ed., 2007; Riccardo Biadene, Marco Carsetti, Andrea Segre, Alessandro Triulzi, Dagmawi Yimer, *Come un uomo sulla terra*, Infinito, Roma, 2009, 2a ristampa.

⁴⁷ Il film *Terraferma* di Emanuele Crialesi racconta l'esodo dei disperati in fuga dal Nord Africa come appare ai pescatori della Sicilia.

⁴⁸ *Terra* di Luca Francesconi su testo di V. Parrella.

Paragrafo 6: Il caso *Hirsi e altri c. Italia*

La questione dei *refoulements* respingimenti⁴⁹, come è noto, ha fatto piovere numerose accuse sul governo italiano da parte delle Nazioni Unite e di altre istituzioni, costringendo il governo italiano a difendersi anche nelle aule di Tribunale. Ciò è accaduto il 22 giugno 2011 in un processo che si è tenuto alla Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo.

L'Italia è stata infatti chiamata a rispondere davanti alla CEDU di un respingimento collettivo di migranti verso la Libia: il caso *Hirsi e altri c. Italia*, presentato il 26 maggio 2009⁵⁰.

L'azione è stata iniziata da 11 somali e 13 eritrei, che facevano parte di un gruppo di c. 200 persone, tra cui bambini e donne incinte, intercettate il 6 maggio del 2009 dalle autorità italiane a 35 miglia a Sud di Lampedusa⁵¹. I migranti, trasferiti su imbarcazioni italiane, sono stati riportati a Tripoli e consegnati alle autorità libiche contro la loro volontà. Durante il viaggio di trasferimento non è stata resa nota loro la destinazione, né sono state raccolte informazioni sulla loro identità o provenienza. I ricorrenti hanno chiamato in causa il governo italiano in base alla violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che all'art. 3: *Divieto della tortura* recita:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”⁵².

⁴⁹Il pattugliamento del braccio di mare tra la costa italiana e quella libica avrebbe consentito in c. quattro mesi il rinvio di 757 migranti cfr. E. Parisciani, *I respingimenti in Libia tra obblighi internazionali in materia di diritti umani e contrasto all'immigrazione clandestina via mare*, p. 18, http://adh-geneva.academia.edu/EmanuelaParisciani/Papers/315266/I_respingimenti_in_Libia_tra_obblighi_internazionali_in_materia_di_diritti_umani_e_contrasto_allimmigrazione_clandestina_via_mare. Il governo italiano non era comunque nuovo a tali azioni si cfr. N. Ronzitti, *Il Consiglio d'Europa e l'immigrazione*, in “Approfondimenti”, n° 17 giugno 2010, IAI, pp. 8-9; A. Liguori, *I respingimenti in mare e il diritto internazionale. Il diritto di asilo in Italia e in Europa*, Fondazione Basso - Roma, 22 novembre 2010, pp. 1-2, <http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=525>.

⁵⁰Deuxième section, Requête no 27765/09 présentée par Sabir Jamaa HIRSI et autres contre l'Italie introduite le 26 mai 2009, <http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/CasoHirsiItalia-Esposizione.pdf>

⁵¹L. Malandrino, *Verso la Libia gli immigrati fermati in mare*, in “L'Avvenire”, 7 maggio 2009, p. 10; A. Custodero, *Immigrati Maroni esulta “un trionfo riportarli in Libia”*, in “La Repubblica”, 8 maggio 2009, p. 2; G. Pelosi, *Immigrati respinti, l'ONU attacca*, in “Il Sole 24 Ore”, 8 maggio 2009, p.17.

⁵² *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, <http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html>

Esso, quindi, vieta il respingimento verso Stati in cui vi è il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso dei ricorrenti è stato violato ancora il Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima, che all'art. 4 *Divieto di espulsioni collettive di stranieri* sancisce: "Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate"⁵³.

In questo caso le espulsioni sono intervenute senza alcuna considerazione per le situazioni proprie dei singoli ricorrenti e senza neppure identificarli.

Il loro respingimento ha violato l'art. 13: *Diritto ad un ricorso effettivo della Convenzione*, che statuisce:

"Ogni persona, i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali"⁵⁴.

Nel caso particolare ai respinti è stato impedito di presentare una domanda di asilo o protezione internazionale⁵⁵.

L'udienza del 22 giugno scorso è stata importante non solo perché il governo italiano è stato chiamato a rispondere di un respingimento di massa, ma anche perché al processo hanno partecipato i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti Umani ed insieme ad essi le ONG Aire (Advice on Individual Rights in Europe) Center, Amnesty International, Human Rights Watch ed infine la Federazione internazionale della Lega dei diritti dell'uomo e la Human Rights Law Clinic della Columbia University di New York⁵⁶.

⁵³ IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, <http://www.studiperlapace.it/documentazione/europrot4.html>.

⁵⁴ *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit.

⁵⁵ E. Parisciani, *I respingimenti in Libia tra obblighi internazionali in materia di diritti umani e contrasto all'immigrazione clandestina via mare*, cit., pp. 18-25; N. Ronzitti, *Il Consiglio d'Europa e l'immigrazione*, cit., pp. 10-11; A. Liguori, art. cit., pp. 10-12.

⁵⁶ The European Court of Human Rights, *Grand Chamber Hearing concerning a group of migrants intercepted at sea and sent back to Libya*, Press Release, 22 June 2011, <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=886863&portal=hbkm>

La difesa dell'Italia è stata quanto mai carente, per cui è possibile che la Corte emetta una sentenza di condanna nei confronti del governo italiano. Questo è quanto si legge in un commento all'udienza, dove si fa riferimento all'atteggiamento di "martire" avuto dall'Italia, in quanto essa verrebbe penalizzata dalla politica in tema d'immigrazione seguita dall'Unione Europea. Ed ancora la difesa ha sostenuto che il governo di Roma era convinto che la Libia, in base al trattato del 2008, avrebbe rispettato i diritti umani.

Nel concludere il suo commento il chiosatore ha scritto :

"Hirsi may expand and clarify the application of human rights law where a migrant is in control of a state even if not in that state's territory, and how that control might be defined. If so, that would have a significant impact on the way migration is handled in Europe"⁵⁷.

Conclusionone

L'auspicio ci sembra davvero legittimo e doveroso, dal momento che in un altro caso di respingimenti, portato davanti alla Corte nel 2005, l'iter giudiziario si è concluso, il 19 gennaio 2010, dopo una lunga attesa e quel che è peggio con una sentenza del tutto deludente:

"[la] Corte ha pronunciato una sentenza basata squisitamente su aspetti formali, con un linguaggio criticabile sul piano lessicale (i ricorrenti sono definiti tutti come "clandestini" punto 9), tacendo su aspetti sostanziali della vicenda e, quindi, dei diritti in rilievo, il cui godimento effettivo, spesso sottolineato dalla Corte, non viene mai menzionato [...] La Corte avrà "presto" un'altra occasione per ritornare sulla questione con il ricorso n. 27765/09 presentato il 26 maggio 2009 contro i respingimenti dei migranti verso la Libia avvenuti nello stesso mese; auspichiamo che l'orientamento sia diverso e che non sia necessario attendere altri quattro anni prima della sentenza"⁵⁸.

&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.

⁵⁷ S. Montgomery, *Case Watch: Italian "Push-Backs" of Migrant Boats Under Scrutiny*, <http://blog.soros.org/2011/06/case-watch-italian-push-backs-of-migrant-boats-under-scrutiny>.

⁵⁸ C. Favilli, *Prime riflessioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti umani sui respingimenti da Lampedusa del 2005*, http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=786&l=it

La condanna dell'Italia potrebbe questa volta davvero arrivare, tenuto conto della politica di sbarramento che il governo di Roma ha attuato per anni e che la recente primavera araba, con l'arrivo in massa di migranti dalle coste del nordafricane, ha messo in crisi, al punto da costringere le autorità a considerare il flusso dei migranti non più come un'emergenza terrorismo ma un'emergenza umanitaria.